

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) BERTI ARNOALDI VELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) TRENTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) SOLDATI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) SARZANA DI S. IPPOLITO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore SANDRO TRENTO

Seduta del 17/07/2018

Esame del ricorso n. 1167545/2017 del 29/09/2017

proposto da [REDACTED]

nei confronti di 3104 - DEUTSCHE BANK SPA

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) BERTI ARNOALDI VELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) TRENTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) SOLDATI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) SARZANA DI S. IPPOLITO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore SANDRO TRENTO

Seduta del 17/07/2018

FATTO

Esposizione del fatto.

In data 28.10.2015 il cliente sottoscriveva, con l'odierna convenuta, un contratto di prestito personale da restituire mediante 60 rate mensili di 310,05 euro ciascuna e contestualmente chiedeva l'attivazione di una polizza assicurativa a protezione del credito. Tra le condizioni economiche del finanziamento figuravano: a) TAN: 8,90%; b) TAEG/ISC: 9,32%. In data 28.7.2017 il cliente esperiva reclamo nei confronti dell'intermediario, al quale contestava: a) la mancata inclusione del costo dei premi assicurativi a copertura del credito nel calcolo del TAEG, e pertanto un TAEG effettivo (10,78%) diverso da quello indicato nel contratto di finanziamento (9,32%); b) il diritto alla rideterminazione del debito nella somma complessiva di € 10.445,75 euro in ragione di quanto corrisposto in eccesso, c) il rimborso delle spese sostenute per la consulenza, l'analisi e l'elaborato peritale.

L'intermediario si è costituito ed ha trasmesso le proprie controdeduzioni.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

DIRITTO

Considerazioni di diritto

Il cliente chiede di accertare e dichiarare la nullità della clausola TAEG, di cui al contratto in oggetto; per l'effetto di dichiarare non dovuta alcuna somma all'infuori del capitale netto erogato e dagli interessi riconosciuti in misura del tasso minimo dei Bot, rilevazione a 12 mesi, antecedente la stipula del contratto e dichiarare nessun'altra somma dovuta. In merito al saldo tra le parti: chiede la restituzione dell'eccedenza finora maturata derivante dalle rate pagate comparate con il debito ricalcolato (secondo l'allegato D della perizia inviata) e rideterminare gli importi dovuti per le restanti rate.

Ai fini del computo del relativo costo nel TAEG, com'è ormai noto, con le decisioni nn. 10617, 10620 e 10621 del 12.9.2017 il Collegio di Coordinamento ha chiarito in quali circostanze ed a quali condizioni la polizza assicurativa collegata ad un contratto di finanziamento possa essere considerata obbligatoria, enunciando il seguente principio di diritto:

«Premesso che in presenza di un contratto di finanziamento nel quale le parti hanno indicato come facoltativa la polizza assicurativa abbinata spetta al mutuatario dimostrare che essa rivesta invece carattere obbligatorio, quantomeno nel senso che la conclusione del contratto di assicurazione abbia costituito un requisito necessario per ottenere il credito alle condizioni concretamente offerte, è consentito al ricorrente assolvere l'onere della prova attraverso presunzioni gravi precise e concordanti desumibili dal concorso delle seguenti circostanze: - che la polizza abbia funzione di copertura del credito; - che vi sia connessione genetica e funzionale tra finanziamento e assicurazione, nel senso che i due contratti siano stati stipulati contestualmente e abbiano pari durata; - che l'indennizzo sia stato parametrato al debito residuo.

Per contrastare il valore probatorio di tali presunzioni, ancor più rilevanti quando contraente e beneficiario sia stato lo stesso intermediario e a questo sia stata attribuita una significativa remunerazione per il collocamento della polizza, la resistente è tenuta a fornire elementi di prova di segno contrario attinenti alla fase di formazione del contratto, in particolare documentando, in via alternativa: - di aver proposto al ricorrente una comparazione dei costi (e del TAEG) da cui risulti l'offerta delle stesse condizioni di finanziamento con o senza polizza; - ovvero di avere offerto condizioni simili, senza la stipula della polizza, ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio; - ovvero che sia stato concesso al ricorrente il diritto di recesso dalla polizza, senza costi e senza riflessi sul costo del credito, per tutto il corso del finanziamento'.

Ciò chiarito, considerata la rilevanza delle questioni affrontate e la novità del principio di diritto sopra delineato e della distribuzione dell'onere probatorio in capo alle parti che ne consegue, il Collegio ritiene opportuno rinviare ogni decisione nel merito al Collegio territoriale rimettente, al fine di concedere all'intermediario resistente un termine per fornire gli indizi di prova contraria secondo i criteri indicati».

Oltre alle considerazioni in materia di qualificazione degli indizi di obbligatorietà/facoltatività della polizza, il Collegio di Coordinamento effettua quindi importanti considerazioni in materia di ripartizione dell'onere probatorio, stabilendo come gravi sul mutuatario l'onere di dimostrare l'obbligatorietà della polizza assicurativa abbinata al contratto di finanziamento.

Il Collegio di Bologna nella seduta del 10.5.2018, preso atto della mancata allegazione delle polizze assicurative, aveva sospeso il procedimento, fissando alle parti un termine di



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

15 giorni per provvedere all'integrazione istruttoria. A fronte di ciò, l'intermediario non ha fornito alcun riscontro a tale richiesta. Il cliente, in merito alla richiesta documentale avanzata dal Collegio, ha fatto presente che non poteva allegare la polizza perché non gli era mai stata consegnata. Il cliente ha tuttavia prodotto una comunicazione, datata 29.10.2015, proveniente dalla compagnia assicurativa, che, nel dare atto dell'avvenuta sottoscrizione delle polizze di che trattasi, reca una descrizione delle principali caratteristiche della polizze stesse. Da tale documento si evince che la polizza abbia funzione di copertura del credito; che via sia connessione genetica e funzionale tra finanziamento e assicurazione, nel senso che i due contratti siano stati stipulati contestualmente e abbiano pari durata; che l'indennizzo sia stato parametrato al debito residuo.

Sulla base della documentazione prodotta si può osservare che l'affermazione del ricorrente, di non aver mai ricevuto copia della documentazione assicurativa, appare contraddetta dalla sopra citata nota; e che le polizze assicurative sottoscritte presentano condizioni tali da farne presumere la natura obbligatoria, in ossequio ai principi espressi dal Collegio di Coordinamento.

Per contrastare il valore probatorio di tale presunzione di obbligatorietà della polizza, la resistente è tenuta a fornire elementi di prova di segno contrario attinenti alla fase di formazione del contratto, in particolare documentando, in via alternativa: - di aver proposto al ricorrente una comparazione dei costi (e del TAEG) da cui risulti l'offerta delle stesse condizioni di finanziamento con o senza polizza; - ovvero di avere offerto condizioni simili, senza la stipula della polizza, ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio; - ovvero che sia stato concesso al ricorrente il diritto di recesso dalla polizza, senza costi e senza riflessi sul costo del credito, per tutto il corso del finanziamento.

In assenza di riferimenti in ordine alla sussistenza degli indici di controprova circa l'obbligatorietà della polizza, il Collegio ritiene che il ricorso vada accolto.

Non può tuttavia essere accolta la richiesta di rimborso delle spese legali.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, accertata la nullità della clausola del contratto relativa al TAEG, dispone la rideterminazione del piano di ammortamento al tasso sostitutivo di cui alla normativa vigente e la restituzione al ricorrente degli interessi corrisposti in eccedenza.

Dispone infine, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI